



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 28.08.2023

Info/144.23/INTERPELLO AMBIENTALE: Acque di scarico provenienti da navi

**INTERPELLO AMBIENTALE - ACQUE DU SCARICO PROVENIENTI DA NAVI:  
AL TRASPORTO SI APPLICA IL FIR**

-----

Ancora un interpellato ambientale sui rifiuti prodotti da navi (v. allegata infoAMIS su precedente interpellato), in questa, nel caso specifico, il MASE chiarisce che **la raccolta delle acque di scarico provenienti dalle navi**, effettuata nell'ambito dell'area portuale dal soggetto che gestisce l'impianto di raccolta, **non ricade nella disciplina dell'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie**, di cui all'art. 230, comma 5, del Testo unico ambientale.

Pertanto per il conferimento dei rifiuti delle navi, ivi incluse le acque di scarico, **non è ravvisabile l'applicazione del modello** di cui al citato articolo 230, comma 5, del D.L.vo 152/2006 e alla deliberazione n.14 del 21 dicembre 2022 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

**Per il trasporto di tale tipologia di rifiuti si applica, pertanto, il formulario di identificazione** del rifiuto di cui all'articolo 193 del D.L.vo 152/2006.

Tra le considerazioni a monte della questione il Ministero osserva che **il D.L.vo 8 novembre 2021, n. 197** (v. ns. infoAMIS in calce), norma di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, in ottemperanza alle previsioni contenute nella stessa direttiva, **ha la finalità di proteggere l'ambiente marino dall'inquinamento derivante dai rifiuti navali e**, allo stesso di tempo, **di garantire la piena tracciabilità dei rifiuti** tramite l'aggiornamento degli adempimenti in materia di registrazione del flusso dei rifiuti, **attraverso l'obbligo di notifica anticipata dei rifiuti e l'introduzione del modulo di ricevuta di conferimento dei rifiuti**, che deve essere compilato dal gestore dell'impianto di raccolta e fornito al comandante della nave.

Nella risposta all'interpellato il Ministero ricorda sinteticamente le procedure di conferimento dei rifiuti prodotti da navi indicate nel citato D.L.vo. n. 197/2021:

– ai sensi dell'art. 6, comma 1, mediante la procedura di notifica anticipata dei rifiuti eseguita da parte dell'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, vengono trasmesse tutte le informazioni inerenti al tipo e alla quantità di rifiuti prodotti dalla nave da conferire all'impianto portuale di raccolta;

– ai sensi dell'art. 7 comma 1, il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL;

– ai sensi dell'art. 7, comma 2, al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l'Autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti compilano il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» e forniscono la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave.

Gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del D.L.vo 152/2006 e il gestore dell'impianto portuale di raccolta può provvedere allo stoccaggio dei rifiuti delle navi nel proprio impianto o avviare i rifiuti raccolti direttamente all'impianto di recupero/smaltimento fuori dall'area portuale.

In allegato la risposta all'interpello